



ALL



L'AUTONOMIA UNIVERSITARIA

PROPOSTA DAL MINISTRO BACCELLI

ED ESAMINATA DA

GIUSEPPE ALLIEVO

Prof. di Antropologia e Pedagogia

nell'Università di Torino

Opusc. PA-I-1921

Opusc. PA-I-1921

48119/1921

84136



Or fa un mezzo secolo veniva promulgata la legge organica pel riordinamento della pubblica istruzione, che ancora oggidì governa il nostro insegnamento universitario. Quella legge porta l'impronta del tempo, che l'ha ispirata, fervido di nobili aspirazioni e di grandi speranze. La libertà non era un nome vano ed illusorio, ma una santa realtà potentemente sentita, lealmente riconosciuta, mirabilmente armonizzata col rispetto delle patrie istituzioni. Gli animi tutti erano assorbiti nella grande idea dell'indipendenza nazionale, e davanti alla coscienza del popolo italiano splendeva l'ideale di un nuovo glorioso avvenire. Ora non ci riconosciamo più. Dal 1859 al 1899 siamo discesi sempre più giù per la china del decadimento. Lo Stato andò sempre più invadendo il campo riservato all'attività dei cittadini comprimendo sotto il suo strettoio le energie individuali. Alle grandi figure italiane, che campeggiarono nella storia del nostro risorgimento, succedettero le mediocrità faccendiere, le nullità gonfie e pretensiose; alle concordi aspirazioni di tutti gli animi in un comune ideale di libertà e di progresso le tenebrose sette liberticide. La riverenza verso le patrie istituzioni va scemando in mezzo alla morta gora della vita pubblica, ed il fatto degli onorevoli deplorati ha scrollata la fede nel sistema parlamentare. Il sentimento della legalità, non più sorretto dal sentimento dell'onestà e della rettitudine, infeeolisce ogni di più e va scomparendo.

In mezzo a questo universale marasmo degli animi e delle menti non è a stupire se anche la vita universitaria giace in-

tristita e grama. La legge 13 novembre 1859 era ispirata ai più larghi e giusti principii di libertà, ma quei principii vennero ogni di più disconosciuti e manomessi, quella legge fu dal Governo strapotente ed irresponsabile soffocata sotto una valanga di illegalità (1): non vi fu Ministro, che non abbia scagliata la sua freccia contro quella povera Cenerentola. Ed ora si sta discutendo in Parlamento un disegno di legge sull'autonomia delle Università, degli Istituti e delle Scuole superiori del Regno, presentato dal Ministro della pubblica istruzione; e questo disegno si risente della crisi politica, civile e morale, che travaglia l'Italia nostra. Da un lato sta il Governo, che non conosce nè modo, nè misura nell'esercizio del suo potere; dall'altro il sentimento di libertà, che vive indestruttibile nell'animo dei cittadini, solenne protesta contro lo sconfinato ed oppressivo ingerimento del Governo. Una nuova legge sul riordinamento degli studi universitarii deve richiamare in vita il principio di libertà già consacrato dalla legge del 1859, restituendo al senno della nazione la cerchia di attività usurpata dal potere esecutivo. « Vi ha urgenza (diceva Ruggiero Bonghi alla Camera dei Deputati nella tornata 14 luglio 1862) di riformare l'insegnamento superiore italiano. Non v'ha a questo, che un mezzo solo: è la libertà; è la libertà più piena ed intera, che non sia nella stessa Germania; la libertà d'insegnare fuori e dentro l'Università, la libertà ai Municipii di costituire Facoltà universitarie dove vogliono e di spegnerle, di sopprimerle dove si vede che non giovano..... L'essenza antica, italiana, della libertà d'insegnamento sta in questo, che chiunque abbia preso laurea di dottore, sia da questa abilitato ad insegnare, ed insegni e dove e come gli pare..... Le Università italiane dichiaratele tutte libere, dando a ciascuna quello, che a ciascheduna appartiene... Ricordatevi, o signori, che appunto le Università italiane nascevano nel medio evo di per loro per lo zelo di chi voleva insegnare, non per artificio di principe o ingegni di ministro. »

(1) Vedi fra gli altri i miei due opuscoli: *Lo Stato educatore ed il Ministro Boselli*; — *Il Ministro Boselli e la legge*.

Così quell'illustre pensatore italiano additava nella libertà l'unica ancora di salvezza pei nostri studi universitarii, e le sue parole rispondono ad una necessità imperiosamente sentita. Il nuovo disegno di legge, che si sta discutendo in Parlamento, porta appunto in fronte il titolo *Autonomia delle Università, Istituti e Scuole superiori nel Regno*. Ma è vera autonomia? Platone nel *Fedone* fa dire a Socrate, che sedotto a tutta prima dal pomposo annuncio d'Anassagora, aveva creduto di imparare da lui in che consista il bene di ciascuna cosa e di tutte, e qual è quel meglio, che l'intelligenza ordinatrice si è proposto di conseguire; ma che rimase poi ben disilluso, lorchè in luogo della scienza del bene e del male non vide offrirgli che la scienza dell'aria, dell'etere, dell'acqua e di altre siffatte miserie. Consimile disinganno viene a toccare a colui, che si addentri nell'esame del nuovo disegno di legge. Il Ministro, che l'ha proposto, sente che nella coscienza universale ferve irrefrenabile l'aspirazione alla libertà; ma ad un tempo è imbevuto del dominante pregiudizio, che il Governo è lui il primo e sovrano motore di tutta la vita pubblica e civile, è lui l'unico ed assoluto maestro ed educatore della nazione, che la legge è lui, come Luigi XIV proclamava sè lo Stato. Nella lotta di questi due termini inconciliabili egli accolse in apparenza la libertà, mantenne in fatto il suo potere assoluto. Ecco il primo articolo della sua proposta: « Alle regie Università e a tutti gli altri Istituti d'istruzione superiore è concessa personalità giuridica ed autonomia didattica, amministrativa, disciplinare sotto la vigilanza dello Stato ». È cosa manifesta, che autonomia e vigilanza sono i due concetti supremi, a cui s'informa questo disegno di legge; ma è pur evidente, che il giusto significato dell'autonomia dipende dai limiti, che vengono segnati alla vigilanza. Che lo Stato vegli, bene sta: ma la vigilanza sua va circoscritta entro determinati confini, sicchè non trasmodi in un illimitato ingerimento e soppianti la libertà. Ora se noi seguiamo con attento pensiero il successivo svolgersi di questo disegno di legge, ci è giuoco forza riconoscere, che la vigilanza governativa è abbandonata onninamente a se medesima senza freno, che la moderi, senza limiti, che la cir-

coscivano, senza guarentigia, che la renda responsabile, sicchè va assorbendo la libertà universitaria a mano a mano che questa fa mostra di sé, e siamo portati a questa conclusione: la proposta autonomia è una vana parola, *flatus vocis*, la vigilanza dello Stato è una realtà imperiosa, assoluta. Mano alle prove.

La legge vigente 13 novembre 1859 sancisce, che: « Il Ministro della pubblica istruzione governa l'insegnamento pubblico in tutti i rami e ne promuove l'incremento, sorveglianza il privato a tutela della morale, dell'igiene, delle istituzioni dello Stato e dell'ordine pubblico (art. 3). » Ecco qui segnati ricisamente e nettamente i limiti della vigilanza dello Stato e quindi guarentita e consacrata la libertà d'insegnamento. Se il Ministro *non governa* l'insegnamento privato, dunque deve lasciarlo libero e franco nelle sue movenze scolastiche; se lo sorveglianza a tutela della morale, dell'igiene, delle patrie istituzioni e dell'ordine pubblico, dunque la sua vigilanza deve arrestarsi a questo punto, e non gli è lecito ingerirsi nella ragione degli studi sindacandone la forma, la misura, la durata, l'indirizzo didattico. Per lo contrario il nuovo disegno non segna nè punto nè poco i limiti entro i quali lo Stato deve esercitare la sua vigilanza, e già per ciò solo rimane compromessa l'autonomia universitaria; che anzi conferisce al Governo tali e tanti diritti da trasformare la sua vigilanza in un'azione intensa ed efficace e rendere illusoria la libertà universitaria. Infatti questa vigilanza viene esercitata da un rappresentante del Governo, alla cui appartenenza non sono segnati limiti di sorta alcuna, e che insieme col rettore fa parte del Consiglio d'amministrazione; esso, di certo, farà del suo meglio per assicurare il trionfo degli intendimenti ministeriali.

* * *

L'art. 1 del disegno, che stiamo esaminando, esordisce proclamando l'autonomia didattica, amministrativa, disciplinare delle Università, e chiude con questo comma: « Con regio decreto, a proposta del Ministro della pubblica istruzione, udito

il Consiglio superiore ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esplicazione della triplice autonomia. » Qui si sente il Ministro che non ha dimenticato il suo potere assoluto e si ripiglia la libertà appena concessa. Infatti autonomia (e chi nol sa) val quanto legge a sé medesimo, e quegli solo può veramente appellarsi autonomo, che si governa da sé senz'altro gli imponga la norma direttiva del suo operare. Qui invece le norme vengono imposte dal Governo, il quale anche in questa bisogna vorrà mostrarsi il supremo maestro della nazione. Chi adunque ci assicura che esse non saranno tali da inceppare o comprimere le libere movenze della vita universitaria? Così la sostanza di questo primo articolo, che è fondamento di tutta la proposta di legge, si stringe in questa conclusione: il Governo lascia alle Università il governarsi da sé, purchè si governino a modo suo.

* * *

Seguendo l'ordine numerico del disegno di legge, passiamo all'art. 3, che suona così: « La creazione di nuove Università, Istituti o Scuole d'istruzione superiore, o di loro Facoltà o sezioni, non potrà avvenire se non per legge ». Anche qui abbiamo un segno del tempo. Sentendo proclamare l'autonomia degli Istituti scolastici superiori, il nostro pensiero corre spontaneo alle gloriose Università medioevali, che sorsero e fiorirono non per decreti di Stato, ma per libero valore di insigni maestri, di studiosi discepoli, di privati cittadini, fervidi amatori della scienza, e ci immaginiamo di essere ritornati a que' felici tempi di scolastica libertà. Illusione! A nessuno si concede di creare nuove Università, o Facoltà universitarie, o Scuole d'istruzione superiore senza il *placet* regio o parlamentare. Non si osa proclamare francamente e ricisamente il principio, già sancito dal Belgio coll'articolo 17 della sua Costituzione: « L'insegnamento è libero; ogni misura preventiva è vietata. » Perchè tacerlo? Il Governo italiano ha paura della libertà pedagogica, perchè vede nel clericalismo uno spettro, che se fosse lasciato libero di sé, rovescierebbe le patrie istituzioni e soffierebbe da per

tutto il suo spirito liberticida. Con ciò mostrate di riconoscere che l'avversario da voi temuto è più potente di voi, e gli legate le braccia come a Sansone consegnato ai Filistei; ma vivaddio! il nemico non si vinde avvinghiandogli le mani con catene, che può dall'oggi al domani infrangere, bensì si combatte sul campo di battaglia colla spada in pugno ad armi eguali. Così adoperando, non solo imbavagliate i clericali, ma comprimete ad un tempo l'elaterio di tutte le altre forze vive della nazione, mentre gli è dalla feconda lotta delle libertà che scaturisce il trionfo de' giusti principii del progresso pedagogico, come dal cozzo delle controversie scientifiche si sprigiona più viva la scintilla della verità. La lotta voi la rifiutate, perchè temete di rimaner soccombenti, e vi torna più comodo adagiarvi in seno della pace; ma è la pace del sepolcro.

* * *

L'articolo 5 conferisce alle Facoltà il diritto di proporre la nomina dei professori ordinari e straordinari e la promozione di questi a ordinari, ma quasi che il Governo avesse spinto troppo oltre la generosità sua, soggiunge senz'altro che il Ministro potrà non accogliere quelle proposte. Veramente il principio d'autonomia schiettamente inteso vorrebbe che alla Facoltà spettasse il diritto di nominare, nel senso che tosto diremo, gli insegnanti, siccome quelli da cui dipendono sostanzialmente le sorti delle Università. Qui invece esse non sono tampoco lasciate libere di fare una proposta indipendente dal beneplacito ministeriale. Se non che l'articolo, che stiamo discutendo, tocca uno dei più vitali punti dell'ordinamento universitario, quando si ponga mente che il maestro è l'anima dell'insegnamento e che da esso piglia forma e moto la vita intellettuale del discepolo. Secondo il concetto dell'articolo quinto, ciascuna Facoltà propone il professore per la cattedra vacante nell'Università a cui essa appartiene. Ma, domando io, qual valore può avere il voto di una Facoltà, dove nessuno s'intende di quella disciplina, a cui si tratta di provvedere, essendochè per la vacanza della cattedra vi manca precisamente

quell'uno che siederebbe giudice competente della materia? Gli è evidente che qui non si giudica il pensatore e lo scienziato, ma la persona e l'individuo; e discesi una volta sul terreno della personalità, ognuno vede dove si vada a finire. All'amore della scienza puro ed oggettivo, al decoro degli insegnamenti, alla reputazione dell'Università subentra lo spirito gretto ed esclusivo di consorte, le amicizie personali, le relazioni private e peggio ancora gli scaltri raggiri, le mene occulte, i subdoli intrighi, seguendo la famosa massima: il mondo è di chi se lo piglia; e si va alla conquista di una cattedra come gli argonauti alla conquista del vello d'oro (1).

* * *

La elezione dei professori presenta una natural connessione colle materie d'insegnamento, ed anche qui l'autonomia sentesi angustata dal potere esecutivo, poichè (sancisce l'articolo nono) « le discipline fondamentali ed obbligatorie per le Facoltà, gli Istituti e Scuole superiori saranno determinate, sulla guisa della legge 13 novembre 1859, dalle norme di cui all'articolo 1, tenuto conto degli incrementi scientifici. » Così il Governo può rimutare e rimpastare a sua posta le materie d'insegnamento, altro non lasciando alle Università che la responsabilità gravissima del successo de' pubblici studi. Intorno a questo punto il disegno di legge presenta una innovazione che tocca profondamente i più alti interessi della scienza e della società. L'articolo 6 stabilisce che « le Università e gli altri Istituti conferiscono il diploma di laurea che dà diritto al titolo di dottore; lo Stato conferisce il diploma di libero esercizio. » Ecco qui tirata una linea di separazione tra il dottore e il libero professionista, la quale non esisteva nella

(1) Dacchè il giudizio di una Facoltà isolata è destituito d'ogni valore tecnico e sospetto di parzialità, vorrei che nessun professore fosse eletto o trasferito ad altre Università senza sostenere le prove di concorso davanti ad una Commissione esaminatrice composta dei professori che insegnano nelle altre Facoltà la relativa disciplina.

nostra legislazione scolastica e sociale. Il dottore lo forma la Università, il professionista lo crea lo Stato. Il nuovo concetto, quale sta formulato in questo articolo, è un vero aborto; si suscita una gravissima questione, poi viene strozzata, anzichè risolta. Di fronte all'elemento scientifico universitario si colloca il nuovo elemento professionale, e non si pon mente, se e qual vincolo di connessione interceda fra l'uno e l'altro. Che l'università formi il dottore co' suoi insegnamenti scientifici, è cosa, che s'intende da sè; ma in che modo lo Stato formi il professionista, è cosa, che non si scorge nè punto, nè poco, se pure non si voglia dire, che lo crea dal niente. Vi si parla degli esami di Stato per il conseguimento del diploma di libero esercizio, e de' relativi programmi. Ma gli esami presuppongono studi adatti, che vi conducano, i programmi importano insegnanti speciali, che li svolgano. Ora dove sono questi insegnanti, in quali istituti si compiono tali studi?

Io potrei proseguire più oltre la mia critica, ma dalle poche considerazioni, che sono venute finqui esponendo, emerge, per quel che a me ne pare, la conclusione, che la proposta autonomia è irretita fra tali e tante strettoie da essere ridotta ad una vana parvenza, mentre la vigilanza dello Stato non ha confini, che la circoscrivano, non ha norme, da cui sia vincolata. Il segnare i giusti limiti della vigilanza governativa, non è qui luogo da ciò: questo solo parmi di potere ragionevolmente affermare, che questo disegno di legge conferisce al Governo poteri assolutamente inconciliabili colla autonomia universitaria veramente intera. Qualche anno fa Pasquale Villari scriveva: « Dal 1859 fino ad oggi, colle libertà, colle nuove leggi, regolamenti e mutamenti, con nuovi professori italiani e stranieri, noi non siamo ancora riusciti a far nascere nelle nostre Università una vera vita scientifica: esse non rispondono all'aspettazione giustissima del paese. » E perchè, dimando io? Perchè il Ministero arrogandosi il diritto supremo ed assoluto della pubblica istruzione ed educazione, ha governato a sua posta le Università invece di mostrarsi ossequente alla legge del 1859 non mai abolita, informata ai più larghi

e giusti principii di libertà (1). Questa esorbitanza del potere esecutivo, che soppianta il potere legislativo, è il verme roditore delle nostre istituzioni scolastiche. A che giova ricorrere oggi al senno del Parlamento per ricomporre su nuove basi l'ordinamento degli studi universitari e rimediarne i difetti, se poi il Ministero continuando per la mala via terrà in non cale i prescritti della nuova legge, come ha fatto dell'altra tuttora vigente? Vano è lo adoprarsi a sanare le piaghe profonde, che travagliano la nostra pubblica istruzione, se non si richiama il Governo sulla via della legalità. *Hoc fonte derivata clades*; e di qui deve partire ogni riforma scolastica e pedagogica. A tanto male io non veggo rimedio più pronto e più sicuro che una buona legge sulla responsabilità ministeriale, la quale solennemente e ricisamente proclami decaduto un Ministro di pubblica istruzione, che abbia violato in qualche punto la legge.

Dio scampi le Università italiane dall'autonomia baccelliana!



(1) Di questa verità dolorosa porse le più incontrastabili prove il professore Tullio Martelli nel suo opuscolo: *La decadenza dell'Università italiana*.